



Roma, 9.11.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000009814/AG  
Oggetto: COVID-19: DPCM 3 novembre 2020.  
Circolare n. 12622  
Sito si  
4.1  
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**COVID-19:  
pubblicato in Gazzetta il DPCM 3 novembre 2020  
con il regime di chiusure differenziate nelle Regioni in base al rischio contagio**

**Riferimenti:** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41).

Nella Gazzetta del 4 novembre u.s., è stato pubblicato il DPCM 3 novembre 2020 (cfr. all. 1), che introduce nuove misure restrittive con un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio contagio alla quale appartiene ogni Regione.

In particolare, il decreto contiene, all'art. 1, misure di contenimento del contagio applicabili sull'intero territorio nazionale (area gialla), all'art. 2 misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (area arancione) e, all'art. 3, misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area rossa).

Con ordinanza firmata dal Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, in data 4 novembre 2020 sono state individuate le Regioni che, collocandosi negli

scenari di rischio più elevati, sono sottoposte alle misure più restrittive previste rispettivamente dagli artt. 2 e 3 (c.d. area arancione e area rossa).

Le nuove disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 (cfr. circolare federale n. 12580 del 26 ottobre u.s.) e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

L'ordinanza del Ministro Speranza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre u.s., produce anch'essa effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni di interesse, applicabili nelle tre diverse aree di criticità del territorio nazionale (per un quadro sintetico, si veda la scheda allegata – cfr all. 2).

## **MISURE APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - Art. 1 - AREA GIALLA (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto)**

### **Mascherine**

E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Tali obblighi sono esclusi per:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

### **Distanziamento**

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

## **Spostamenti**

**Dalle ore 22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

## **Chiusura strade e piazze**

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

## **Ingressi contingentati nei locali pubblici**

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

## **Congressi**

**Sono sospesi i convegni, i congressi** e gli altri eventi, **ad eccezione** di quelli che si svolgono **con modalità a distanza**; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

## **Riunioni nelle P.A.**

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

## **Attività didattica e formazione**

L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza.

**Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il **100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata**. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

I corsi per i medici in formazione specialistica e le **attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza**.

**Le Università** predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; **le attività formative e curriculari si svolgono a distanza**; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e

curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori.

### **Concorsi**

E' **sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche** e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, **a esclusione** dei casi in cui la **valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica**, nonché ad **esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale**, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

### **Commercio al dettaglio**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020). E' raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali); **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali** e dei mercati, **a eccezione di farmacie, parafarmacie**, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

### **Attività professionali**

In ordine alle attività professionali è raccomandato che: 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

### **Attività servizi ristorazione**

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non sono previste restrizioni.

### **Trasporti pubblici**

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di **riempimento non superiore al 50 per cento**; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

L'art. 1 del DPCM contiene inoltre altre misure che regolano ulteriori settori e attività, tra cui: accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici; attività sportiva; spettacoli; cerimonie civili e religiose.

## **MISURE APPLICABILI SULLE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO -Art. 2 – AREA ARANCIONE (Puglia e Sicilia)**

### **Spostamenti**

E' **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in oggetto.

E' **vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, anche in un Comune diverso da quello di residenza**, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

### **Attività commerciali**

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi **ad eccezione di farmacie, parafarmacie**, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

### **Ristorazione**

Sospesa l'attività di ristorazione ad esclusione di mense e catering continuativo. Consentita la ristorazione a domicilio, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto.

## **MISURE APPLICABILI SULLE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO -Art. 3 – AREA ROSSA (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)**

### **Spostamenti**

E' **vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto in oggetto.

È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute.

### **Attività commerciali**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell'allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

**Restano aperti le farmacie, le parafarmacie, le edicole e i tabaccai.**

### **Attività didattica e formazione**

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento o line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

**E' sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. Le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curricolari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.**

### **Datori di lavoro pubblici**

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

### **Ristorazione**

Sospesa l'attività di ristorazione ad esclusione di mense e catering continuativo. Consentita la ristorazione a domicilio, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto.

\* \* \*

Si evidenziano, inoltre, le seguenti misure contenute nel provvedimento, applicabili sull'intero territori nazionale.

### **Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (Art. 4)**

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del decreto.

### **Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (Art. 5)**

Il **personale sanitario** si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

Nelle **pubbliche amministrazioni** e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato; b) adotta nei confronti dei dipendenti genitori i cui figli conviventi minori di anni 14 siano in quarantena obbligatoria per contatti scolastici (art. 21-bis, del D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020), nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

Si segnala, infine, che l'art. 8 del DPCM contiene disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

\* \* \*

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Maurizio Pace)

**IL PRESIDENTE**  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2